

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1336)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI BENEDETTO, TANSINI e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1970

Modifica dell'articolo 351 del Codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Nella tematica giuridica del segreto, va assumendo una posizione sempre meno controversa la categoria del segreto professionale a differenza di altre (di Stato, d'ufficio, militare, eccetera) la cui giustificazione nella rapida evoluzione dell'attuale società va progressivamente attenuandosi.

È indubbio che in un assetto istituzionale che va continuamente riducendo i limiti degli *arcana imperii* e dilatando gli obblighi di pubblicità delle fonti e dei comportamenti della pubblica amministrazione ci si debba corrispettivamente porre il problema della riaffermazione e del rafforzamento di quelle particolari forme di tutela che rappresentano la doverosa esaltazione dell'autonomia privata. La riaffermazione del segreto professionale rientra dunque nelle linee evolutive della moderna concezione legislativa che deve presiedere alla elaborazione delle nuove norme penali e di procedura penale tendenti a fornire di contenuto reale le libertà individuali. Non è chi non veda come, secondo una tradizione dottrina ormai consolidata, il segreto imposto alle categorie professionali allarghi appunto questa sfera di libertà, consentendo il completo esercizio dell'autonomia privata.

La cerniera normativa che consente la libera determinazione dei singoli nel ricorso al rapporto professionale è rappresentata,

com'è noto, dall'articolo 622 del Codice penale, che prevede il delitto di rivelazione del segreto professionale, e dall'articolo 351 del Codice di procedura penale, che ne costituisce la necessaria proiezione e attribuisce ad alcune categorie professionali il diritto di astenersi da testimoniare determinato, appunto, dal segreto professionale.

Ma il rapporto di causalità fra le due norme, a seguito dell'evoluzione socio-economica dell'ultimo cinquantennio, si è interrotto proprio per quanto concerne lo estendersi della professionalità all'esercizio di attività che nel passato non rivestivano tale requisito. È cioè completamente superata la tematica dei « tre confessori », il sacerdote, l'avvocato e il medico, che nella previsione ottocentesca sembravano concludere il muro potenziale della riservatezza, eretto a tutela dell'autonomia privata, e che tuttora ispira il nostro codice di rito.

È in relazione a tale superamento, onorevoli senatori, che proponiamo di estendere alla categoria degli agenti di cambio (in connessione con analoghe iniziative concernenti altre professioni) la concessione del diritto di astenersi dal testimoniare, determinato dal segreto professionale.

La legge 29 maggio 1967, n. 402, ha disciplinato l'ordinamento della professione degli agenti di cambio, istituendo le attuali strutture di garanzia che consentono soprat-

tutto il rigoroso rispetto dell'etica professionale da parte della categoria: la nuova configurazione giuridica della professione rappresenta il riconoscimento dell'attuale realtà che è caratterizzata dal sempre più largo intervento nei mercati finanziari di piccoli operatori, che è prevedibile andrà più dilatandosi con la nuova disciplina dei fondi comuni.

Il rapporto del singolo con l'agente di cambio va ora instaurandosi su quelle basi fiduciarie che rappresentano il consolidamento della più recente evoluzione secondo cui il ricorso alla prestazione professionale non è più legato alle contingenze di una singola operazione di borsa ma sovente a

una sistemazione definitiva dell'intero modesto patrimonio del privato interessato. Indipendentemente dalla conclusione dell'eventuale operazione il rapporto con l'agente di cambio sottintende l'esposizione aperta e completa di una situazione finanziaria in cui confluiscono molto spesso dati che investono l'intera sfera privata del singolo.

L'inserimento della categoria degli agenti di cambio fra quelle elencate all'articolo 351 del Codice di procedura penale costituisce, pertanto, onorevoli senatori, un adeguamento evolutivo del nostro sistema giuridico che ne conferma e ne esalta il contenuto garantistico nei confronti dell'autonomia dei soggetti privati.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 351 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *Diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale*. — Non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre su ciò che a loro fu confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della professione:

- 1) i ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;
- 2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici, i notai e gli agentidi cambio iscritti negli ordini professionali;
- 3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvo i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'autorità.

L'autorità procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga ».